

SULMONA: GIUDICE DEL LAVORO REINTEGRA DUE LAVORATRICI COOP SOCIALE

24 Dicembre 2019



SULMONA – Il Giudice del Lavoro ha disposto il diritto al reintegro al lavoro oltre che il risarcimento dei danni la Cooperativa Sociale Servizi Turistici, operante per il comune di Sulmona, che aveva deciso di riassorbire solo 2 dei 4 lavoratori precedentemente addetti ai servizi, facendo così perdere il posto di lavoro a due lavoratrici.

A renderlo noto Anthony Pasqualone, segretario della Cgil Funzione pubblica della Provincia dell'Aquila.

“L’Ispettorato Territoriale del Lavoro, durante un incontro tenutosi nel maggio 2018 – ricorda Pasqualone – aveva invitato la cooperativa stessa, a considerare l’obbligatorietà della clausola sociale finalizzata a salvaguardare i livelli occupazionali già impiegati nell’appalto atteso che, da parte del Comune di Sulmona erano pervenute precisazioni in merito alle immutate condizioni dell’Appalto. Ricordiamo altresì che la suddetta Cooperativa, aveva dichiarato che avrebbe applicato la clausola sociale “nei limiti dei principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza”, ignorando, palesemente e volutamente, la disciplina del vigente CCNL Cooperative Sociali”.

“Già all’epoca ritenemmo che la clausola applicabile alle Cooperative Sociali e relativa alla conservazione del posto di lavoro in casi di cambi di gestione, non poteva essere ritenuta solo di indirizzo di carattere politico o una clausola programmatica, ma costituiva un vero e proprio obbligo volto a perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale – prosegue Pasqualone -. La stessa ANAC, nei propri documenti relativi alla disciplina della clausola sociale, ed in species nel rapporto con i CCNL, ha aderito all’orientamento per cui, stante il potere rappresentativo conferito alle associazioni datoriali, le imprese tenute all’applicazione del CCNL devono osservare la prescrizione relativa all’assorbimento del personale uscente, anche a prescindere dalla previsione ad hoc che la stazione appaltante inserisca nella lex specialis. Orbene, in attesa di poter leggere le motivazioni della sentenza, riteniamo ragionevolmente di poter affermare che le nostre convinzioni sono state recepite dal Giudice del Lavoro che, con la odierna sentenza, restituisce alle lavoratrici il diritto al lavoro ed il risarcimento del danno per essere state per oltre un anno e mezzo senza lavoro”.

“Altrettanto importante è il valore “politico” che assume l’odierno giudizio in quanto, se fosse stato tollerato l’atteggiamento assunto dalla predetta Cooperativa, ci saremmo trovati di fronte a scenari preoccupanti con un aumento della precarietà del lavoro ed una diminuzione della dignità dei lavoratori avallando un sistema del mercato del lavoro sempre più allo sbando e sempre più fuori controllo. E’ invece stato fissato un importante tassello che tutela i diritti di tutti i lavoratori nel caotico “mondo degli appalti” grazie all’ottimo lavoro svolto dall’Avvocato Francesca Ramicone per conto della FP CGIL della Provincia dell’Aquila”, conclude Pasqualone.